

CLXXIIIª TORNATA

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 6120		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti » (1580)	6125		
« Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 » (1540)	6135		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1529)	6136		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia » (1532)	6137		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni » (1533)	6137		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore » (1534)	6137		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico » (1535)	6137		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente mo-			
		dificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti » (1536)	6138
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta » (1538)	6138
		(Discussione):	
		« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1560)	6139
		BACCELLI	6139
		GIORDANO	6140
		MANFRONI	6142
		CHIMIENTI	6144
		GALIMBERTI	6149
		(Presentazione)	6120
		Interrogazione:	
		(Annuncio)	6150
		Proposta di modificazioni al Regolamento del Senato (Doc. CLII-A)	6120
		(Discussione):	
		ZUPELLI	6120, 6125
		PRESIDENTE	6121 <i>passim.</i> 6124
		DE VECCHI DI VAL CISMON	6121
		MARIOTTI	6121, 6123, 6124
		CRISPOLTI	6122
		BERIO, <i>relatore</i>	6123
		Relazioni:	
		(Presentazione)	6150
		Ringraziamenti	6120

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Malaspina per giorni 10; Pavia per giorni 2; Poggi Tito per giorni 10; Prampolini per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Da parte delle famiglie dei defunti senatori Petitti di Roreto e D'Ovidio ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri estinti.

« Udine, 27 marzo 1933-XI.

« Eccellenza,

« Dai miei figliuoli ho appreso come Ella abbia avuto la cortesia d'inviarmi una copia della commemorazione fatta al Senato per il mio povero marito. Gliene sono infinitamente grata e riconoscente, e mentre Le faccio i miei vivissimi ringraziamenti per il pensiero tanto gentile avuto al mio riguardo, le porgo i migliori saluti.

« ANNA PETITTI DI RORETO ».

« Torino, 27 marzo 1933-XI.

« Eccellenza,

« Il tributo indimenticabile di stima reso al caro nostro padre Enrico D'Ovidio da V. E. a nome proprio e del Senato del Regno, sia con le nobili parole di condoglianza inviateci, sia con l'elevata commemorazione tenuta nella Aula dell'Alta Camera, ci reca il conforto più ambito, poichè rappresenta per noi il giudizio di sì alto e illuminato Consesso, al quale Egli fu tanto orgoglioso di appartenere.

« Voglia l'E. V. gradire l'espressione della profonda e imperitura nostra gratitudine col più alto, devoto nostro ossequio.

« LAURA PETIVA - PIA ANDREONI ».

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Da parte del ministro dell'aeronautica è stato comunicato alla Presidenza il disegno di legge:

Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile (1589).

Discussione sulle « Modificazioni al Regolamento del Senato » (Doc. CLII-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: la discussione sulle « Modificazioni al Regolamento del Senato ».

Domando al senatore De Vecchi ed agli altri proponenti se consentono che la discussione si svolga sul testo emendato dalla Commissione del Regolamento.

DE VECCHI DI VAL CISMON. Consento, anche a nome degli altri senatori proponenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura di queste proposte nel testo emendato dalla Commissione del Regolamento.

MARCELLO, *segretario*, legge lo stampato (n. CLII Doc. - A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su queste proposte di modificazioni al Regolamento.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, da dieci anni copro la carica di Vicepresidente del Senato, grazie alla vostra fiducia e alla vostra benevolenza. Io esprimo la mia gratitudine a voi tutti per avere posto in me tanta fiducia e per avermi anche dato, durante questo tempo, incarichi di estrema delicatezza politica e di ingente importanza economica.

Ora io mi dimetto da questa carica. Mi dimetto in seguito alla proposta fatta dall'onorevole De Vecchi di Val Cismon, dall'onorevole Vicini Marco Arturo e dall'onorevole Fedele. La proposta è evidentemente fatta per togliere una stonatura nell'Ufficio di presidenza. Questa stonatura è rappresentata precisamente da me, e quindi io non ho niente da dire.

Si vuole fare una questione totalitaria, in-

vece di avere la rappresentanza della minoranza e sta bene; però, se si lasciasse procedere questa proposta di modificazione, accadrebbe che si muterebbero le basi fondamentali dell'Ufficio di Presidenza e quindi, per togliere solamente questa stonatura, si finirebbe col dover fare in questo momento le nuove elezioni dell'intero Ufficio di Presidenza. Questa sarebbe una cosa che assolutamente non andrebbe. Non ne vale la spesa, e perciò io mi dimetto fin da questo momento.

Ringrazio il Senato perchè per tre volte mi ha eletto a questa carica, dando così approvazione al mio precedente operato, e ringrazio il Governo e il suo Capo che, nel trasmettermi il decreto di nomina, ha voluto sempre farmi le sue congratulazioni personali: il che significava, presso a poco, una approvazione implicita.

Dopo questo non ho niente altro da dire, e presento le mie dimissioni.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi che l'hanno richiesta, io debbo una informazione al Senato.

La Commissione del Regolamento, che ho l'onore di presiedere, si è trovata unanimemente consenziente in una proposta, da me fatta, che mi riservavo, come mi riservo, di presentare all'Assemblea al termine di questa discussione, cioè: se queste modificazioni al Regolamento avranno l'approvazione della Assemblea, esse dovranno avere vigore dall'inizio della prossima legislatura. (*Approvazioni*).

DE VECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI. Onorevoli colleghi, è stata lontana assolutamente dallo spirito mio e degli altri proponenti l'idea di mancare anche lontanamente di riguardo al senatore Zupelli, il quale ha nella Presidenza rappresentanza di minoranza.

Era invece ben fondato ed espresso il desiderio che l'applicazione delle proposte dovesse avere luogo a partire dalla prossima legislatura.

Il senatore Zupelli ne ha fatto una questione che oserei chiamare personale. Trattandosi di applicare queste disposizioni con la prossima legislatura, non era proprio il caso che egli si dovesse dimettere fino da ora.

D'altra parte è evidente che, per lo meno nell'epoca in cui viviamo, nel Decennale, si

debba ritenere giunta l'ora di completare le modifiche al nostro regolamento, appunto con l'abolizione della rappresentanza delle minoranze e come conseguenza logica della dottrina fascista. C'è da meravigliarsi soltanto che questa rappresentanza della minoranza sia stata conservata finora. Almeno vediamo di rimediare fin d'ora applicandola dalla prossima legislatura.

Maggioranza e minoranza sono parole che non si dovrebbero sentir più, quando l'unità del popolo è così bloccata, compatta, stretta intorno al Duce, che la guida per le vie del domani. Ed oggi, nel Decennale, con tutte le manifestazioni unitarie che si hanno in Paese, c'è da pensare che sia una incongruenza che queste parole siano pronunziate ancora.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Prima di chiedere la facoltà di parlare mi sono guardato attorno con la speranza di vedere nell'aula alcuno più anziano di me, per nomina a senatore, che potesse, con maggiore autorità, prendere le difese del nostro vecchio regolamento. Mi sono accorto che sfortunatamente oggi qui sono io il più anziano, e che quindi spetta a me, purtroppo così male adatto all'uopo, il doveroso compito.

Nominato senatore 33 anni or sono, entrai reverente in questa Assemblea, retta allora da un vecchio regolamento, già in vigore da oltre cinquant'anni. Nessuno si meraviglierà che io conservi per quel regolamento, che mi parve ottimo, il più vivo affetto.

Ma l'onorevole senatore De Vecchi di Val Cismon disse or ora che da quelle antiche disposizioni regolamentari deve togliersi ogni rappresentanza alle minoranze, osservando che ora siamo tutti uniti attorno ad un grande Capo; e ciò è vero; ma posso rispondergli che il nostro regolamento, che dura inalterato dal 1848, pur rispettando sempre i diritti delle minoranze, non ha impedito mai che tutti i senatori, tutti gli italiani si unissero sotto grandi capi quali Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, il Conte di Cavour, ed altri grandi.

Dunque non mi pare che ci sia questa necessità di mutare il regolamento; e soprattutto che...

DE VECCHI DI VAL CISMON. Ci sarebbe la necessità di seguire i tempi!

MARIOTTI. ... che non sia opportuno discuterne oggi. Si dice ora ciò che nel testo a stampa non è detto: che, cioè, il nuovo regolamento andrebbe in vigore con la nuova legislatura che, con un Governo, come il nostro, giustamente avverso a intempestivi scioglimenti di Camere, può essere ancora lontana; sicchè credo che le modificazioni proposte, se approvato oggi, potrebbero rendere incompatibili, almeno per ragioni di delicatezza, alcuni dei membri dell'attuale Consiglio di presidenza e di diverse Commissioni del Senato.

Quindi farei una proposta molto semplice: non discutere oggi il regolamento, rimandando la delicata discussione sulle modificazioni ora proposte all'ultima seduta di questa nostra legislatura.

VICINI MARCO ARTURO. Come quello che voleva essere graziato un anno prima di morire!

PRESIDENTE. Osservo, per incidenza, che la proposta di mettere all'ordine del giorno di oggi questo argomento fu approvata l'altro ieri dal Senato e non sollevò alcuna eccezione.

CRISPOLTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi, io mi spiego perfettamente che il senatore Zupelli abbia sottoposto al Senato le proprie dimissioni di vice presidente: tutto ciò che è delicatezza è sempre nell'animo suo. Quindi nessuna meraviglia del suo contegno. Ma io che pur voterò per la riforma proposta, mi unisco, credo, al sentimento comune, per pregarlo di recedere dalle sue dimissioni, e per questa principale ragione: egli sta qui a testimoniare che il Senato d'Italia sente talmente la propria dignità, che anche uomini nominati da una minoranza sono scelti tra coloro che fanno onore al Senato. Questo è il significato della vice-presidenza dell'onorevole Zupelli in mezzo a noi; quindi tutti noi desideriamo che egli conservi il suo posto per tutto il tempo assegnatogli.

Io voterò la riforma per un ulteriore motivo; perchè credo che non vi fosse d'aspettare la venuta di un nuovo Regime e di nuovi tempi per far dichiarare incongruo il diritto delle minoranze a particolari nomine, specialmente nella designazione dei quattro vice-presidenti. Io credo che fosse incongruo fin

dal giorno in cui un tal diritto fu stabilito. Come tutti sanno, secondo la parola dello Statuto, il Presidente ed i quattro Vice presidenti erano nominati direttamente dalla Corona. Ora la Corona nel fare queste nomine non faceva distinzioni di maggioranza o di minoranza. Se andiamo a guardare dal 1848 in poi le liste delle Presidenze nominate mano mano dalla Corona, vediamo che furono determinate da concetti fin da allora totalitari, talchè si possono seguire perfettamente, colla scorta di tali nomine, i vari indirizzi politici del tempo.

Più tardi si volle sostituire, alla nomina direttamente regia, l'espressione da parte del Senato del desiderio di essere presieduto dalle tali e tali persone; desiderio da sottoporsi alla Corona. Va bene. Ma perchè, quando non si era mai parlato di diritti separati di maggioranza e minoranza, essi furono introdotti in questo ricorso al Re?

Io credo che una tale innovazione fu cosa arretrata fin dal giorno in cui nacque e che mosse da concetti democratici entrati malamente dalla finestra nonostante fosse stata chiusa la porta.

Quindi io, che sono tra coloro che voteranno l'odierna riforma, sempre s'intende da valere soltanto colla nuova legislatura, non vi nascondo che sono mosso da una speranza: che cioè, ritornandosi al criterio di non distinguere maggioranza da minoranza ossia all'antico criterio seguito dalla Corona, ciò indichi che si voglia e si possa ritornare anche al sistema della nomina del Presidente e dei quattro vice-presidenti fatta direttamente dalla Corona.

DE VECCHI. Benissimo.

CRISPOLTI. Insisto in questo mio pensiero per la seguente ragione: il Senato, nella sua intera composizione è una emanazione della Corona; niente di più logico che la Corona riservasse a sè la scelta degli uomini che dovessero dirigerne i dibattiti. Come la nomina regia accresce di gran lunga il prestigio di ciascun senatore, così accresce ancora il prestigio, se ce ne fosse bisogno, di coloro che sono chiamati alla Presidenza. Ciò tanto più, perchè quando una numerosa assemblea deve trovarsi concorde nella votazione di parecchi nomi, si corre pericolo di dispersione di voti se si lascia l'Assemblea a se stessa, e c'è necessità

di una certa organizzazione. Questa fa sì che diminuisca sempre quella libertà e quella spontaneità che dovrebbero essere il pregio principale di tali manifestazioni.

Ora questo inconveniente non si ha quando la Corona entra direttamente nella nomina. Io credo che il miglior custode della dignità, il migliore interprete dei fondamentali desideri del Senato, sia la Corona; come credo che nessuno meglio del Governo possa assecondare questa custodia, questa interpretazione; il Governo, dico, in quanto partecipa a questo Ufficio della Corona, come costituzionalmente responsabile di tutti gli atti di essa. Io mi auguro dunque che l'odierna riforma sia il primo passo per ritornare al sistema antico, che era il più sincero, il più decoroso per noi. (*Vive approvazioni*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Come relatore della Commissione del Regolamento del Senato devo fare le seguenti dichiarazioni. La Commissione del Regolamento ha esaminato la proposta, che è stata presentata dai senatori De Vecchi, Fedele e Marco Arturo Vicini con senso di assoluta obiettività, indipendentemente da qualsiasi considerazione personale, perchè nessuno disconosce le grandi benemerenzze del senatore Zupelli. La proposta è stata esaminata nel presupposto che la riforma debba andare in vigore con la prossima legislatura; siccome è vicino il suo termine la Commissione ha voluto prendere in tempo le sue deliberazioni.

Quanto al merito della riforma, non credo sia il caso di discutere. Siamo tutti d'accordo che la riforma risponde ai concetti generali totalitari che oggi prevalgono nel Regime. Del resto, è una riforma resa necessaria anche da considerazioni di carattere tecnico ed organico, perchè già il regolamento vigente ha soppresso la minoranza in tutte le Commissioni. Era rimasta la rappresentanza della minoranza con la votazione a scheda limitata soltanto per la nomina dell'Ufficio di Presidenza.

Dichiaro poi di associarmi alla proposta del senatore Crispolti perchè l'onorevole Zupelli sia pregato di non insistere nelle sue dimissioni.

Quanto alla osservazione del senatore Crispolti circa la opportunità di ritornare alla norma statutaria per la nomina del Presidente

e del Vice-presidente, eliminando la previa designazione da parte del Senato, devo dichiarare che la questione è stata deliberata anche in seno alla Commissione; e pertanto penserei che la questione stessa sia rinviata all'esame della Commissione del Regolamento.

PRESIDENTE. Il senatore Mariotti insiste nella sua proposta di rinvio della discussione?

MARIOTTI. Io ho fatto la mia proposta e vi insisto soltanto per ragioni di delicatezza verso alcuni egregi membri dell'attuale Consiglio di Presidenza e di diverse Commissioni, nominati come rappresentanti della minoranza.

DE VECCHI. È questione di sentire i tempi!

MARIOTTI. Non ho nulla in contrario che la proposta di modificazioni al regolamento, presentata dai tre egregi colleghi e suffragata dal voto unanime della Commissione, sia accettata; ho pregato soltanto, e prego ancora, che la proposta si discuta in un giorno in cui non crei, per evidenti ragioni di delicatezza, delle crisi nel Consiglio di Presidenza e nelle Commissioni, obbligando il Senato a procedere a nuove votazioni, la Corona a emanare nuovi decreti.

PRESIDENTE. Devo far notare al senatore Mariotti che la sua proposta non può essere formulata in una maniera plausibile. Infatti, come si fa a prevedere quale possa essere l'ultima seduta della legislatura? La questione investe altissime prerogative che noi non abbiamo il diritto neanche di discutere. Il senatore Mariotti non può proporre, a mio avviso, altro che un puro e semplice rinvio a tempo indeterminato, il quale finirebbe per avere, concretamente, il significato di rigetto delle proposte di modificazione al regolamento.

Il senatore Mariotti ha poi esposto un pensiero che condivido: quello di evitare che questa questione possa determinare mutamenti nella composizione dell'Ufficio di Presidenza. Ora io non avrei voluto anticipare un invito che mi proponevo e mi propongo di rivolgere all'onorevole senatore Zupelli, perchè adesso dobbiamo esaminare unicamente il contenuto oggettivo delle proposte. Le considerazioni di carattere personale, tanto meno dopo riconosciuta pregiudizialmente la necessità che queste modifiche abbiano vigore soltanto con la prossima legislatura, non possono e non devono in

nessuna maniera influire sulle nostre decisioni. Ma è certo che per queste modificazioni nessuno dei colleghi dell'Ufficio di Presidenza ha motivo di abbandonare il posto che è stato conferito dal volere sovrano in seguito a designazione dell'Assemblea o dal voto dell'Assemblea stessa.

Quanto alla proposta del senatore Mariotti, ripeto che sono spiacente di non poterla mettere ai voti, perchè non mi pare che essa possa essere oggetto di una eventuale deliberazione del Senato.

MARIOTTI. Io ho chiesto che si rimandi la delicata discussione all'ultima seduta di questa legislatura, perchè so che la legislatura attuale non può avere più che un anno di vita. (*Commenti e rumori*). Potrebbe essere sciolta prima; ma io credo che i tempi infausti dei frequenti scioglimenti delle Camere sieno fortunatamente passati. Credo ad ogni modo che, presa oggi, questa nostra deliberazione creerà delle vacanze nell'Ufficio di Presidenza e nelle Commissioni.

PRESIDENTE. Spero di no.

MARIOTTI. Lo spero io pure; ma la mia proposta tendeva a mutare la speranza in certezza. Ad ogni modo, se al nostro illustre Presidente sembra che la mia proposta non sia opportuna, non ho alcuna difficoltà a ritirla.

PRESIDENTE. Il senatore Mariotti ha ritirato la sua proposta.

Passiamo quindi alla lettura delle singole proposte di modificazione nel testo emendato dalla Commissione permanente per il Regolamento.

Art. 5. — Tanto la designazione del Presidente e dei Vice Presidenti quanto le nomine dei questori e dei segretari si fanno per votazione a mezzo di schede.

S'intendono designati o nominati i senatori che al primo scrutinio ottengano maggior numero di voti, purchè raggiungano il quarto dei votanti. Per quelli non eletti al primo scrutinio, si procede al ballottaggio, osservando le disposizioni degli articoli 23 e seguenti.

Nel caso di votazione per un solo membro, è eletto a primo scrutinio chi abbia raggiunta la metà più uno dei voti. In caso diverso si procede al ballottaggio.

A parità di voti è eletto il senatore più

anziano di convalidazione; se anche le anzianità sono eguali, il maggiore di età.

Le schede che contengano un numero di nomi maggiore di quello stabilito, sono valide soltanto per i primi fino a concorrenza del numero di posti per i quali è indetta la votazione.

(Approvato).

Articolo aggiuntivo.

Art. 21-bis. — La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, di cui alla lettera d) dell'articolo 21, è nominata dal Presidente.

(Approvato).

Art. 22. — I componenti la Commissione di finanza e quelli della Commissione per i decreti legge sono eletti dal Senato, mediante votazione a mezzo di schede.

Sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti, purchè raggiungano il sesto dei votanti, computate tra questi le schede nulle o bianche.

Per i posti rimasti scoperti a primo scrutinio, si procede al ballottaggio.

(Approvato).

Anche a nome della Commissione permanente per il Regolamento, propongo che queste modificazioni abbiano vigore dal principio della ventura Legislatura. Se non ci sono osservazioni, la proposta si intende approvata.

(È approvata).

Queste modificazioni saranno poi votate a scrutinio segreto.

Chiedo al Senato di essere autorizzato a coordinare le modificazioni approvate con le vigenti disposizioni del Regolamento.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Onorevoli colleghi, l'onorevole senatore Zupelli dando seguito al divisamento, testè annunciato al Senato, mi ha inviato una lettera con la quale dichiara il suo intendimento di rassegnare a S. M. il Re le sue dimissioni dall'ufficio di vice-presidente, per il quale era stato designato dall'Assemblea.

Rivolgo all'onorevole senatore Zupelli un cordiale invito perchè egli voglia recedere dal proposito manifestato. (*Vivi applausi*).

Egli è circondato dalla più sincera estima-

zione dell'intera assemblea. Noi tutti, tutti senza eccezione, apprezziamo soprattutto in lui il soldato valoroso (*applausi*) l'uomo che durante la campagna libica e più ancora durante la grande guerra ha reso alla Patria servizi che non possono essere dimenticati. (*Applausi*).

Voglia egli dunque corrispondere al desiderio che ho espresso, certo d'interpretare il sentimento unanime della Assemblea. (*Vivissimi e generali applausi*).

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Sono commosso per le espressioni del nostro illustre Presidente e, tenuto conto della dimostrazione di simpatia fattami dal Senato, recedo dal manifestato divisamento. (*Vivi applausi*).

Approvazione del disegno di legge: «Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti» (N. 1580).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato n. 1580.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Corte dei conti è divisa in tre sezioni delle quali una di controllo e due giurisdizionali ed è composta di:

- 1 Presidente
- 3 Presidenti di Sezione
- 22 Consiglieri
- 1 Procuratore Generale
- 3 Vice-Procuratori Generali
- 23 Primi Referendari
- 30 Referendari

Il presidente della Corte presiede le sezioni riunite, la sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre sezioni.

Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.

Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.

(Approvato).

Art. 2.

Il presidente della Corte dei conti riferisce al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 5 febbraio 1930, n. 21.

Fermo restando il disposto degli articoli 30 e 31 della legge 14 agosto 1862, n. 800, la deliberazione e la relazione di cui all'articolo 32 della legge stessa saranno presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalità che questi determinerà con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.

La comunicazione prevista dall'articolo 20 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sarà fatta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento. (Approvato).

Art. 3.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Per i consiglieri resta fermo il disposto dell'articolo 15 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.

Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le

norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il consiglio di presidenza.

Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791.

(Approvato).

Art. 4.

Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado V e VI sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte con le norme del regolamento.

Con le stesse modalità, ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.

(Approvato).

Art. 5.

Sono ammessi nella carriera di concetto mediante concorso per titoli ed esame gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, provvisti del prescritto titolo di studio e qualificati ottimi nell'ultimo triennio, i quali abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, ed in entrambi i casi non abbiano superato i trentacinque anni di età, salvo l'eccezione stabilita a favore degli invalidi di guerra.

Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed è assunto per pubblico concorso.

(Approvato).

Art. 6.

La tabella annessa alla presente legge stabilisce il ruolo organico del personale della Corte.

(Approvato).

Art. 7.

Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, che continuerà a svolgersi presso la Corte, è delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina l'azione.

Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze su proposta della Corte dei conti a sezioni riunite potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, quando ciò sia giudicato conveniente per un più rapido svolgimento del controllo.

(Approvato).

Art. 8.

Qualora il consigliere delegato al riscontro riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti atti o decreti soggetti a registrazione ricuserà il visto restituendo i provvedimenti al Ministro con nota motivata.

Se il Ministro insista, il consigliere, ove non ritenga di poter modificare il suo deliberato, trasmetterà gli atti al presidente della Corte il quale provocherà sul provvedimento la deliberazione della Corte in sezione di controllo.

Questa, costituita dal presidente della Corte, che la presiede, dal presidente di sezione e dai consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo, delibera con un numero dispari di votanti non inferiore a sette e le sue deliberazioni sono motivate.

Alla discussione possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e della Finanza per quanto la riguarda.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per ciò che concerne la registrazione con riserva.

(Approvato).

Art. 9.

Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

a) di ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel rela-

tivo capitolo del bilancio od a giudizio della Corte imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'ordine del Ministero che lo ha emesso;

b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.

(Approvato).

Art. 10.

Uno dei consiglieri di cui al primo comma dell'articolo 7 è delegato al riscontro sul debito vitalizio e sulle spese fisse qualunque sia il bilancio cui facciano carico ed a quello sui magazzini dello Stato.

Ai servizi relativi a tale riscontro può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 11.

Fermo restando il disposto dell'articolo 13 della legge 14 agosto 1862, n. 800, potrà il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.

(Approvato).

Art. 12.

La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.

Può valersi delle scritture tenute dalle ragioniere e può altresì far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro già accertate dai funzionari delle ragioniere stesse o di altri uffici dipendenti dall'Amministrazione i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.

Quando vengano constatate irregolarità, la Corte ne dà comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti salvo l'eventuale

giudizio di responsabilità a norma delle vigenti disposizioni.

(Approvato).

Art. 13.

Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la sezione del controllo ha facoltà di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprietà dello Stato.

Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facoltà di applicare penalità ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilità quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.

La stessa facoltà le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a ciò adempiuto nel termine fissato.

Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno determinati i funzionari cui debba far carico la responsabilità di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalità e le modalità per l'applicazione di esse.

(Approvato).

Art. 14.

Delle due sezioni giurisdizionali, una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'articolo 19, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello in tutte le rimanenti materie che le leggi vigenti attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.

Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario un numero dispari di votanti non inferiore a cinque.

Nulla è innovato per ciò che riguarda la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami degli impiegati della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 15.

Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controverse comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilità per danno recato all'erario, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è ammesso l'appello alle sezioni riunite nel termine di 30 giorni, purchè la somma oggetto della domanda giudiziale superi le lire 2000.

Tale rimedio è concesso, senza limite di somma, anche al pubblico ministero.

(Approvato).

Art. 16.

La denuncia di cui al 2° comma dell'articolo 83 della vigente legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato deve essere immediata.

Il procuratore generale della Corte dei conti nelle istruttorie di sua competenza può disporre accertamenti diretti.

(Approvato).

Art. 17.

Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 2000 il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato potranno, sentito il pubblico ministero, determinare la somma da pagare all'erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilità purchè il valore della causa non ecceda la detta somma.

(Approvato).

Art. 18.

Sono abrogati l'articolo 11 della legge 14 agosto 1862, n. 800 e tutte le altre disposizioni che attribuiscono alla Corte dei conti la liquidazione definitiva delle pensioni la quale viene affidata all'Amministrazione.

(Approvato).

Art. 19.

Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione delle pensioni è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte dei conti, la quale giudicherà con le norme della sua giurisdizione contenziosa.

Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensioni attualmente di competenza delle sezioni riunite.

(Approvato).

Art. 20.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario un numero dispari di votanti non inferiore a 11.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 21.

Alla eliminazione dell'arretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno rispettivamente un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 7 e 8 ed una sezione speciale giurisdizionale composta di un presidente di sezione e di quattro membri di cui due potranno essere primi referendari o referendari.

Per i giudizi della sezione predetta valgono le norme attualmente in vigore.

Sono devoluti alla competenza del consigliere delegato al riscontro e della sezione speciale giurisdizionale, secondo le rispettive funzioni:

a) tutti i rendiconti amministrativi, le contabilità di qualunque specie ed i conti giudiziali già pervenuti alla Corte e sui quali alla data di cui sopra non sia stata emessa definitiva pronuncia e quelli non ancora pervenuti per le gestioni a tutto l'esercizio 1932-33;

b) tutte le contabilità delle gestioni per profughi e per danni di guerra;

c) i giudizi di responsabilità relativi a denunce anteriori al 30 giugno 1933.

Nulla è innovato in materia di ricorsi per

pensioni di guerra che continueranno ad essere decisi dalla sezione speciale istituita con Regio decreto del 18 febbraio 1923, n. 424.

Nel normale esame dei conti giudiziali successivi a quelli dell'esercizio 1932-33, se la sezione speciale giurisdizionale di cui al presente articolo non avrà ancora giudicato l'ultimo conto arretrato di un determinato ufficio, la Corte potrà riprendere le rimanenze che figurano nei conti compilati dall'agente o dall'Amministrazione, salvo a far luogo in seguito ad una revocazione, ove occorra.

(Approvato).

Art. 22.

Per i servizi di carattere transitorio ed eccezionale di cui al precedente articolo e per quelli relativi alle pensioni di guerra sono temporaneamente aggiunti al ruolo della magistratura della Corte i posti indicati nell'annessa tabella B.

Alle mansioni di concetto, di revisione e d'ordine inerenti ai servizi stessi sarà provveduto mediante personale avventizio.

La tabella predetta stabilisce per ogni categoria di attribuzioni il numero massimo degli avventizi da assumersi.

Il riassorbimento dei posti aggiunti nel ruolo della magistratura verrà iniziato a decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro delle finanze, sentito il presidente della Corte dei conti; si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che nel ruolo stesso si verificheranno posteriormente alla data anzidetta.

Il personale avventizio sarà licenziato a mano a mano che verranno ad esaurirsi i servizi di cui sopra.

(Approvato).

Art. 23.

Il personale della Corte di grado inferiore al 4° che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, per la durata del servizio, maturato il diritto al massimo della pensione, sarà collocato a riposo d'autorità.

Coloro che pur non trovandosi in tali con-

dizioni non abbiano tutti i requisiti necessari per la loro conservazione nei ruoli saranno dispensati dal servizio.

La dispensa sarà disposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto Reale da emanarsi a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sulla proposta del presidente della Corte sentiti il consiglio di presidenza, con l'intervento del procuratore generale, ed il consiglio d'amministrazione.

Il decreto predetto non è suscettibile di impugnativa.

Il numero dei funzionari ed impiegati dispensati dal servizio non potrà superare l'aliquota di un ottavo del personale di grado inferiore al 4°.

(Approvato).

Art. 24.

Il personale di magistratura e quello di concetto di grado superiore al 10° che non sarà stato eliminato a norma degli articoli precedenti verrà inquadrato nei nuovi ruoli col grado e nell'ordine di anzianità in cui attualmente si trova.

A tale effetto i direttori capi divisione saranno inquadrati con i referendari e ne assumeranno la qualifica.

I funzionari di gruppo A di altra Amministrazione dello Stato di grado non superiore al 7° i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino a prestare servizio presso la Corte — qualora ne facciano domanda e siano giudicati idonei dal consiglio di amministrazione — saranno ammessi, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, a far passaggio nel ruolo del personale di concetto della Corte e verranno inquadrati nel grado ricoperto alla data predetta, prendendovi il posto che ad essi compete in rapporto alla propria anzianità di grado.

Dall'inquadramento di cui ai precedenti commi verranno esclusi i primi segretari promossi a tale grado in base all'articolo 1 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, che non abbiano conseguito l'idoneità già prescritta per il grado medesimo.

(Approvato).

Art. 33.

Le variazioni al bilancio dipendenti dalla applicazione della presente legge saranno disposte con decreto del Ministro delle finanze.
(Approvato).

Art. 34.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.
(Approvato).

Art. 35.

Il Governo del Re è autorizzato, con le norme di che all'articolo 32, a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme di legge riguardanti l'ordinamento della Corte dei conti con facoltà di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie.
(Approvato).

TABELLA A.

RUOLO ORGANICO PER I SERVIZI NORMALI DELLA CORTE

MAGISTRATURA

(Gruppo A)

GRADO		POSTI
—		—
2°	Presidente	1
3°	Presidenti di Sezione	3
4°	Consiglieri	22
4°	Procuratore Generale	1
5°	Vice Procuratori Generali	3
5°	Primi Referendari	23
6°	Referendari	30
		—
		83
		==

PERSONALE DI CONCETTO

(Gruppo A)

GRADO		POSTI
—		—
7°	Vice Referendari di I classe	58
8°	Vice Referendari di II classe	65
9°	Aiuti Referendari	70
		—
		193
		==

PERSONALE DI REVISIONE

(Gruppo B)

GRADO		POSTI
—		—
7°	Revisori capi	15
8°	Revisori principali	41
9°	Primi revisori	69
10°	Revisori	87
11°	Vice Revisori	
		—
		212
		==

PERSONALE D'ORDINE

(Gruppo C)

GRADO		POSTI
—		—
9°	Archivisti Capi	9
10°	Primi Archivisti	26
11°	Archivisti	43
12°	Applicati	78
13°	Alunni d'ordine	18
		—
		174
		==

PERSONALE SUBALTERNO

	POSTI
Primi Commessi	4
Commessi ed uscieri capi	28
Uscieri	32
Inservienti	16
	<hr/>
	80
	<hr/> <hr/>

RIEPILOGO

	POSTI
Magistratura	83
Personale di concetto	193
Personale di revisione	212
Personale d'ordine	174
Personale subalterno	80
	<hr/>
	742
	<hr/> <hr/>

Spesa per i servizi di cui all'articolo 10 della legge L. 880.000.

TABELLA B.

**PERSONALE PER I SERVIZI DI CARATTERE TRANSITORIO
E PER LA ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO**

MAGISTRATURA

(Gruppo A)

GRADO		POSTI
3°	Presidenti di Sezione	3
4°	Consiglieri	14
5°	Primi Referendari	10
6°	Referendari	21
		<hr/>
		48
		=
	IMPIEGATI AVVENTIZI DI CONCETTO	35
		=
	IMPIEGATI AVVENTIZI DI REVISIONE	36
		=
	IMPIEGATI AVVENTIZI D'ORDINE	20
		=

AVVENTIZI SUBALTERNI per i servizi di cui sopra: Spesa massima L. 90.000.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 » (N. 1540).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato n. 1540.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1930-1931, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 38.533.183,48 delle quali furono riscosse . . 27.329.322,19 e rimasero da riscuotere. . L. 11.203.861,29

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1930-1931 per la competenza propria

dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 32.974.424,49 delle quali furono pagate . . 10.841.103,02 e rimasero da pagare . . L. 22.133.321,47

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, restano determinate in . . L. 12.102.210,06 delle quali furono riscosse . . 12.092.383,06 e rimasero da riscuotere. . L. 9.827 —

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, restano determinate in L. 32.920.320,82 delle quali furono pagate . . 23.720.026,30 e rimasero da pagare . . L. 9.200.294,52

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 1°) L. 11.203.861,29

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) 9.827 —

Somme riscosse e non versate (colonna 2 del riepilogo dell'entrata) —

Residui attivi al 30 giugno 1931 L. 11.213.688,29

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 2) L. 22.133.321,47

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) 9.200.294,52

Resti passivi al 30 giugno 1931 L. 31.333.615,99
=====

(Approvato).

Art. 7.

È accertata nella somma di lire 8.116.221,84 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1930-31, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-30 L. 38.533.183,48

Diminuzioni dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1928-1929:

al 1° luglio

1930 . . . L. 33.020.786,28

al 30 giugno

1931 . . . 32.920.320,82

100.465,46

Differenza passiva al 30 giugno 1931 8.116.281,84

L. 46.749.930,78
=====

Passività:

Differenza passiva al 30 giugno 1930 L. 9.473.289,89

Spese dell'esercizio finanziario 1930-31 32.974.424,49

Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1929-1930:

al 1° luglio

1928 12.102.210,06

al 30 giugno

1931 12.102.210,06

Prelevamento dal conto corrente 4.302.216,40

L. 46.749.930,78
=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, ed ai bilanci

di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché provvedimenti di carattere finanziario; ed è convalidato il Regio decreto 23 gennaio 1933, n. 17, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia » (N. 1532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni » (N. 1533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore » (N. 1534).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie

e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico » (N. 1535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti » (N. 1536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, che modifica gli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta » (N. 1538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, concernente la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BACCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI. Intendo dire soltanto brevi parole intorno alle nuove opere di Venezia, rivolgendo una raccomandazione all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale.

In un paese come il nostro, nel quale la bellezza del paesaggio e delle opere d'arte e la magnificenza dei ricordi storici proiettano tanto splendore, e dove, d'altra parte, l'irrompere di una vita giovane e nuova promette elevazione morale ed economica, è molto difficile conciliare gli opposti ordini di idee e di fatti. Troncicare, soffocare, mutilare questo sano irrompere, per un eccessivo rispetto a cose morte, sarebbe un errore; ma sarebbe anche un errore sacrificare ad esso cose storicamente e artisticamente preziose, che non potrebbero rifarsi mai più, che sono attrattiva, decoro e fonte di ricchezza economica per il nostro Paese.

La restituzione alla luce ed il grande risalto dato alle cose romane dal Capo del Governo, con sicuro intuito di ciò che deve essere Roma per la nuova Italia, non sarebbero in armonia con la contemporanea deformazione di Venezia.

Venezia storicamente non è Roma, ma è pure una unità di bellezza, che merita di essere conservata.

Disse il poeta Keats: — Una cosa di bellezza è una gioia per sempre —.

E Venezia, durante l'oppressione straniera, non solo diffuse i traffici nostri per il mondo, ma stette, baluardo, contro il pericolo musulmano, che per secoli infrenò, e, sino alla fine del secolo XVIII, fu, insieme con il Piemonte, l'oasi della libertà e dell'indipendenza del nostro Paese, non alzando mai bandiera francese, né

tedesca o spagnola, ma alzando il suo leone di San Marco, italiano sempre e non soggetto mai ad alcuno.

Io sono convinto che l'appassionato amore del Capo del Governo per ogni grande interesse italiano e l'opera vigile e alacre del Ministro dell'educazione nazionale, impediranno che Venezia sia deformata. E d'altra parte il Podestà è valente e l'ingegnere Miozzi, chiamato dal Comune a dirigere i nuovi lavori, è persona egregia; e il collega Salata, Presidente della Commissione provinciale dei monumenti, è uomo di eletta cultura e di squisita sensibilità artistica.

L'assetto dato ai locali dall'Esposizione dal Regime Fascista prova ancora una volta l'interesse e il rispetto che il Governo ha per la grande città adriatica.

Mi rendo conto dello spirito dei veneziani; essi vedono l'Italia crescere, produrre, espandersi, e si dolgono di rimanere in disparte da questo promettente fervore. D'altra parte, le condizioni economiche delle grandi famiglie patrizie di Venezia non sono certo molto liete, e il collega Marcello, in un notevole discorso in quest'Aula, ebbe a proporre mezzi e istituzioni straordinarie per la conservazione dei più storici palazzi e musei.

Perchè non partecipare agli agi che la moderna civiltà offre? Perchè rassegnarsi alle perenni colonne d'Ercole della propria città? Rappresentare la parte di comparse viventi in una morta città museo è cosa che stanca e dispiace.

Io ricordo con quanta nobiltà di intenti il nostro compianto collega Molmenti esclamava in quest'Aula contro il nuovo ponte che doveva essere costruito per congiungere Venezia con la terra ferma. Egli avrebbe voluto che i suoi veneziani fossero rimasti fedeli alle antiche tradizioni.

È noto che, come gli uomini primitivi si ricoveravano sulle palafitte per difendersi dalle belve, i primi veneziani si ricoveravano sugli isolotti tra le acque, per porre fra sé e Attila la laguna invarcabile.

Ma ogni tempo ha i suoi caratteri, e il cammino della vita non si può arrestare. Come giunta l'era della ferrovia, si dovette costruire un ponte tra la terra ferma e Venezia per farvela passare, venuta l'era delle automobili,

si doveva ben costruire un nuovo ponte per far transitare anche queste.

Era fatale. Io non ebbi mai l'illusione che la posizione presa dal collega Molmenti potesse a lungo essere mantenuta. Ormai il ponte è costruito, ed è opera egregia: e le automobili verranno col loro fragore a rompere i secolari silenzi di quella terra d'incanti. Io so che le automobili non potranno passare nè per callette nè per campielli, ma potrebbero costruirsi sopra vecchie rovine o vecchi rii interrati delle grandi arterie, dai palazzi di incerto gusto architettonico ed in ogni modo non in armonia col carattere di Venezia. Potrebbero costruirsi grandi rimesse in vista, dalle linee ingrate; e questo assolutamente non deve avvenire.

Come dunque ci si dovrà regolare? Io credo che il concetto che deve ispirarci sia questo: la nuova Venezia si espanda liberamente, e si ricollegli coi moderni mezzi di comunicazione e di vita, ma l'antica Venezia rimanga intatta, sia rispettata. Quelle luminose tinte cerulee e rosee del suo cielo, del suo mare, della sua laguna, che si fondono così mirabilmente con le pietre bianche e grigie, con le finestre arcuate, coi merletti di marmo specchiati dal tremolare dei rii, con i giardini, con le improvvise apparizioni di scenari composti, in armonia, sopra acque tranquille, da palazzi, e da alberi, quello spettacolo di bellezza unico al mondo, che ispirò i più grandi poeti di tutti i tempi, di tutti i popoli, e che dettò a Ruskin alcune delle sue pagine più pittoresche, non devono perdere il loro carattere, non devono deformarsi.

Io so che la Giunta Superiore delle Belle Arti e la Reale Accademia d'Italia sono intervenute. La prima, dettando norme rassicuratrici, la seconda sostituendo al proposto Canale piccolo, il Rio nuovo, più modesto e più armonico. Ma a mano a mano che i nuovi mezzi di locomozione si avvicineranno alle zone vietate, cresceranno gli appetiti. Resista, resista, onorevole Ministro, con tutte le sue forze.

E il Rio nuovo? Questo colpo di modernità vibrato nelle viscere dell'antica Venezia, era forse necessario. Ad ogni modo, i lavori sono stati eseguiti, e non lo discuto. Io ho visitati nella scorsa estate quei lavori e fino ad allora nulla vi era che potesse molto dispiacere. Passi dunque il Rio

nuovo più grande dove prima passavano i vecchi Rii più piccoli, ma che i suoi ponti, le sue svolte, le sue case, siano in armonia con l'ambiente architettonico di Venezia; e con semigrattaciel di speculazione o con pierrottesche fantasie architettoniche non si rompa quel fascino, che è così difficile definire in che cosa consista, ma che è così profondamente sentito da tutti gli animi gentili e colti, a qualunque teoria estetica siano devoti. (*Benissimo*). Dunque, ponti in perfetta unità di stile, svolte bene intonate, case basse, linee frastagliate, discrete sorprese di verde e di marmi.

Insomma, voci ed espressioni di figlia e non di figliastria, recalcitrante contro la grande madre antica, che, sola al mondo, seppe comporre in uno spettacolo inimitabile di bellezza: cielo e mare, laguna e marmi, oriente e occidente. (*Applausi*).

Ho letto di recente che s'intende di prolungare la Riva degli Schiavoni fino ai nuovi giardini, e s'intende di allargarla, ed anche si vuol dare sistemazione al campo S. Zaccaria. Sta bene. Tutto ciò che può valere alla espansione della nuova Venezia va approvato; solamente, io raccomando all'onorevole Ministro che nei lavori si proceda con somma cautela.

L'appassionato amore del Capo del Governo per ogni grande interesse italiano e l'alacre, vigile, opera del Ministro dell'educazione nazionale, mi danno piena sicurezza che non sarà permesso (a chi volesse a poco a poco, senza dirlo, tentarlo) di deformare Venezia. Ma voi, onorevole Ministro dell'educazione nazionale, dite la vostra parola rassicuratrice, ditela con quella energia e con quella fermezza di volontà che hanno richiamato sul Regime Fascista l'interesse, l'attenzione e il rispetto di tutta l'Europa.

Ditela, e non solo gli italiani, ma tutti quelli che amano le cose belle, ve ne saranno grati. (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

GIORDANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO. Dovete scusarmi se torno su di un argomento del quale ho parlato or sono due anni e del quale parlarono anche ripetutamente alcuni onorevoli colleghi. Ma il nostro collega Catone parlava ben più spesso e ribatteva ogni volta il chiodo: *delenda Carthago*.

Ora io non voglio parlare *de delendo*, ma anzi *de condendo*, di rafforzare cioè la cultura medica dei nostri giovani che escono dalle Università.

Anzitutto devo una lode al Ministro dell'educazione nazionale per aver accolto le nostre raccomandazioni e cioè di non permettere che gli studenti di medicina si laureassero senza aver fatto gli esami fondamentali; questo concetto fu felicemente applicato.

Non so però se risulti all'onorevole Ministro un fatto che si va vociferando, di cui ho sentito parlare ripetutamente in questi tempi, e cioè che, consolidati questi esami, vi sarebbe in qualche Università il pericolo che una delle materie fondamentali, l'anatomia, venga svestita dalla sua veste ordinaria e se ne voglia fare semplicemente un incarico. È vero che mi si potrebbe dire che non si dovrebbe portare qui dei « si dice » ma solamente dei fatti; ma il collega Baccelli ha accennato testè precisamente a Venezia, che non cambierà certo la sua veste, e non permetterà mai che le automobili vengano in piazza S. Marco: ma che aveva pure un'anima, che ancora ci insegna a prevenire, senza attendere il tardo e talora impossibile reprimere. Ora ricordano le cronache alcuni fatti di patrizi che volevano vendere dei marmi importanti per antichità e per valore artistico: e allora la Signoria non faceva domandare al patrizio se era vero che egli volesse vendere quel busto, ma mandava Missier Grando che, tirata giù la berretta dinanzi alla statua, diceva: Messer Agrippa, per esempio, la Signoria ti fa dire che dicono che tu vuoi andar via da Venezia; ma noi siamo certi che tu non andrai via.

Così io spero che Missier Grando, anche senza disturbarsi ad andare alle sedi universitarie, possa da questa aula dire che, proprio nel momento in cui il Governo ha fatto mandare a Chicago dei cimeli che ricordano l'antico teatro di anatomia di Andrea Vesalio, di Fabrizio da Acquapendente e di Morgagni, non avverrà che sia silurata quella cattedra col trasformarla da ordinariato in semplice incarico.

Ma vengo al punto per il quale avevo domandato la parola.

L'esame di Stato continua ad essere applicato e a vedere passare gli studenti dopo gli

esami di laurea che, a seconda che vengono dati nella Sessione estiva o nella Sessione autunnale, sono a pochi mesi o a pochi giorni distanti dall'esame di Stato. Il che costituisce su per giù un doppione della laurea.

Dalle prime applicazioni dell'esame di Stato si potè osservare che in alcune Università, l'esame di Stato era molto severo, in altre un po' meno e si vide subito che i laureati cercavano di andare possibilmente nelle Università dove vi era minore severità. Oggi questo si va, per ragioni ovvie ed umane, livellando. Si può dire che si tratti di un esame utilissimo, specialmente se l'onorevole Ministro accogliesse quello che abbiamo domandato altre volte, e cioè che, per quanto riguarda l'esame di laurea in medicina, l'esame di Stato fosse fatto dopo un periodo di un anno o sei mesi almeno, dall'esame di laurea. In questo periodo i laureati dovrebbero essere obbligati a prestare servizio in grandi ospedali: qui sorgerebbe la questione degli ospedali grandi o piccoli: di questo ne riparleremo nella discussione del bilancio dell'interno al quale perciò mi sono iscritto a parlare.

Io vorrei che per gli studenti di medicina fosse obbligatoria la pratica ospedaliera in chirurgia e clinica medica generale e non nelle specialità, perchè purtroppo oggi si ha il vezzo in molti giovani (e fu biasimato dal Capo del Governo) di non vedere tutto l'albero insieme, ma di volersi applicare soltanto allo studio e, più che tutto, allo sfruttamento di un solo ramo.

Perciò è necessario si obblighino i giovani a frequentare, tra la laurea e l'esame di Stato, gli ospedali che risultino a tale scopo utilmente attrezzati.

Fu detto l'anno scorso, quando l'onorevole Maragliano sostenne la stessa cosa, che egli non aveva fatto quel tirocinio che veniva ora richiedendo per i giovani medici.

La cosa è verissima, ma è anche verissimo che, dal tempo in cui il Maragliano studiava ad oggi, vi è una pleora enorme di studenti, per cui, mentre allora i letti dei malati erano accessibili a tutti, oggi lo sono assai di meno. Del resto le recenti commemorazioni di Murri hanno rievocato quella tragica notte in cui egli dice di essersi trovato a S. Severino Marche, in una capanna sperduta tra i monti,

quando giovane medico si trovò di fronte ad un capo di famiglia che era moribondo per un'ernia strozzata ed egli non sapeva operarlo. Oggi molti laureati non solo non saprebbero operare un'ernia strozzata ma parecchi non sanno neppure tagliare in patereccio.

Non solo, ma non esagero dicendo che alcuni, con la mania di prescrivere delle specialità, non sanno più quanti grammi di olio di ricino debbono prescrivere. (*Si ride*).

Se si trova che sono troppi sei anni di studio e poi un anno di pratica ospedaliera, si potrebbe benissimo ridurre gli studi di medicina a cinque anni, facendoli seguire da un anno di pratica ospedaliera, purchè si sfrondasse il campo dalle specialità che in teoria andranno benissimo perchè dalle molteplici analisi si dovrebbe venire alla sintesi; ma in pratica questo non si sa fare, perchè incompletamente si seguirono le analisi. E quindi le specialità dovrebbero particolarmente essere di spettanza post-universitaria e dovrebbero essere anche regolate in modo che si ritornasse all'antico.

I nostri primi specialisti venivano dalla clinica medica generale e dalla clinica chirurgica generale; venivano in ogni caso dai grandi ospedali e con un largo corredo di cultura generale.

Oggi la cultura generale è trascurata, tanto che io mi permetto domandare a S. E. il Ministro se non riterrebbe opportuno che in avvenire nessuno possa essere professore di specialità se non abbia prima una eleggibilità o per lo meno una libera docenza in clinica medica se ha da professare specialità mediche, o in clinica chirurgica per le specialità chirurgiche.

Così ci sarebbe certamente un'arra che ci sia un fondamento all'insegnamento, e che quindi i professori specializzati possano insegnare bene ai giovani.

Questo accenno alla libera docenza mi spinge ad occuparmi brevemente dell'argomento. Si è riformato l'istituto della libera docenza perchè se ne elargivano troppe. Viceversa si è arrivati al punto che tutti sono o vogliono essere professori, tanto che un professore universitario, scrivendo un articolo in un giornale medico, si doleva che, tutti dicendosi professori, non si distinguessero quelli ordinari di

Università, dando loro il titolo di « arciprofessore ». (*ilarità*).

Questo non avrebbe risolto gran che, ma non bisogna dimenticare che queste libere docenze spesso si sono ottenute unicamente per poter mettere sulla porta il titolo di specialista, perchè il pubblico affluisca, oppure per concorrere in qualche ospedale, poichè anche l'ospedale di Vattelapesca, quando apre il concorso per un posto di medico, vuole che il concorrente abbia la libera docenza, anche se egli non dovrà fare mai della clinica perchè si tratterà di un ospedale di pochi letti. Ed allora i maestri di questi concorrenti vanno dalla Commissione, che deve dare la libera docenza, dicendo: questi ha bisogno di un titolo per andarsi a perdere in quell'angolo, ma non la eserciterà, dategliela dunque; e la Commissione cede per reazione alle pretese illogiche di una piccola amministrazione.

Forse una barriera alla corsa ad una qualunque libera docenza si otterrebbe non concedendo libere docenze in specialità a chi non sia già provvisto di quella fondamentale di patologia o di clinica medica o chirurgica, da cui la specialità dipende. Ed allora sarebbe di assai diminuito il lamentato scandalo, che tutti vogliono dirsi professori, senza esserlo.

Con questo io, per oggi, ho finito. (*Applausi*).

MANFRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFRONI. Ho domandato la parola sul Bilancio dell'Educazione Nazionale per rivolgere all'onorevole Ministro una domanda ed una raccomandazione.

La domanda è questa: Che cosa ha fatto e che cosa intende fare l'odierno Ministro dell'Educazione Nazionale per mantenere la solenne promessa che l'anno scorso il suo predecessore ha fatto dinanzi alla Commissione per i decreti-legge, riguardante l'articolo 44 della legge universitaria presentata a noi.

La questione sta tutta qui. Da molte parti d'Italia, da molte Università si era lamentato il gravissimo inconveniente che, fruendo del diritto di piena libertà nell'iscrizione ai corsi delle diverse Facoltà, i giovani si presentassero all'esame di laurea e conseguentemente all'esame di Stato senza avere frequentato le materie fondamentali delle Facoltà stesse.

Citerò un caso che è capitato proprio nella Facoltà di Scienze Politiche di Roma, a cui ho l'onore di appartenere. Un candidato, che è stato tre volte respinto in una materia di principale importanza, ha preteso di presentarsi alla laurea avendo sostituito alla materia fondamentale una qualsiasi materia di secondaria importanza. Si è dato il caso di giovani che si sono presentati agli esami di laurea in medicina senza avere frequentato i corsi di anatomia e di altri che si sono presentati a quelli di lettere senza avere frequentato i corsi di latino e di greco con scandalo veramente enorme.

Di fronte a questa condizione di cose l'onorevole Ministro dell'Educazione Nazionale, predecessore dell'onorevole Ercole, aveva introdotto nella legge l'articolo 44 che limitava almeno il diritto di presentarsi agli esami di Stato, lasciando piena libertà ai candidati di presentarsi alla laurea: « Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale possono essere ammessi solo coloro i quali nel corso degli studi per il conseguimento del titolo accademico prescritto abbiano superato gli esami di profitto nelle discipline che saranno determinate con norme regolamentari ».

Tutti abbiamo elevato un plauso al suo predecessore, on. Ministro; senonchè, arrivato il decreto legge innanzi all'altro ramo del Parlamento, vi si è introdotto un comma che suona così: « La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli esami di Stato, di abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante negli Istituti medi, di avvocato, di procuratore o di notaio ». Sicchè potrà benissimo esserci il caso che si possa presentare agli esami di Stato per avvocato chi non abbia frequentato il corso di Diritto Romano. La vostra Commissione sui decreti-legge l'anno scorso non trovò equo questo comma introdotto dalla Camera dei deputati; chiamò nel suo seno il Ministro onorevole Giuliano. Leggo la parte della relazione che ad esso si riferisce: « La Vostra Commissione ha invitato nel suo seno l'onorevole Ministro dell'Educazione Nazionale, il quale ha esposto il grave inconveniente che deriverebbe se il decreto-legge dovesse tornare alla Camera dei Deputati, perchè lascerebbe sospesi, e per lunghi mesi, l'esecuzione ed il compimento di numerose altre

riforme comprese negli emendamenti apportati dalla Camera. Egli però ha, anche con l'autorizzazione del Capo del Governo, preso formale impegno di prendere in esame la questione di cui all'articolo 44 per un suo graduale svolgimento, tenendo il massimo conto delle osservazioni e dei concetti della Commissione e promettendo che frattanto, in sede di regolamento, potranno anche essere evitati gli inconvenienti denunciati dalla Commissione. Preso atto delle dichiarazioni del Governo, le quali danno affidamento della migliore attuazione della disposizione sancita con l'articolo 44, la vostra Commissione, a maggioranza, vi propone di dare voto favorevole al decreto-legge ».

Il decreto-legge fu approvato senza discussione. Qualcuno ha detto: non vi è bisogno di nuove disposizioni, basta il regolamento delle singole Facoltà. Io non sono un giurista, ma sento dire che, quando il regolamento contiene norme contrarie alla legge, esso è nullo: almeno questo si è sempre detto. Quindi tutti i regolamenti che le nostre Facoltà possono fare per limitare la libertà di iscrizione ai corsi, sono passibili di nullità se un candidato qualsiasi ne domandasse al Consiglio di Stato la revoca.

Io domando a S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale: che cosa si è fatto nell'intervallo dall'estate scorsa fino ad oggi? Se nulla fosse stato fatto, che cosa si intende fare? Perchè, ripeto ancora una volta, dei 30 membri della Commissione dei decreti legge, tutti furono concordi nel ritenere non accettabile il comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

Ed ora passo ad una raccomandazione.

L'anno scorso in questa aula, discutendosi la legge per le scuole di avviamento professionale, io feci presente all'onorevole Giuliano un grave inconveniente che dalla legge stessa derivava. Giovani di grandissimo valore, usciti dalle Facoltà di lettere o di scienze ed insegnanti nelle scuole di avviamento professionale, si vedevano preclusa assolutamente la via agli uffici direttivi. Ricordavo soprattutto il caso di donne laureate che sono state incaricate di tenere la reggenza della direzione e che dai provveditori e dalle autorità scolastiche sono state dichiarate meritevoli in sommo grado della direzione per avere rialzato le sorti degli Istituti loro affidati.

È uscito, giorni fa, il Regolamento: in esso è preclusa a questa lodevolissima e lodatissima schiera di persone, raccomandate dai provveditori, la via alla direzione, a meno che gli Istituti commerciali di avviamento non abbiano anche o una sezione femminile o una altra sezione di carattere speciale. Dove queste sezioni mancano, queste insegnanti, che per tre anni hanno tenuto lodevolmente la direzione, si vedono preclusa la via alle funzioni direttive.

La raccomandazione che ho fatto l'anno scorso non è stata tenuta in nessuna considerazione; si può dire anzi che è stato introdotto *ad hominem*, anzi *ad foeminas*, cioè contro le donne, un articolo nel Regolamento, veramente severo. Prego perciò l'onorevole ministro, giacchè il Regolamento si può mutare, di tener in considerazione la mia raccomandazione a favore di queste insegnanti in sommo grado meritevoli di essere aiutate. (*Applausi*).

CHIMIENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI. Onorevoli colleghi, desidero fare in sede di bilancio per l'Educazione nazionale alcune osservazioni e rivolgere qualche raccomandazione all'onorevole ministro. Prego il Senato di usarmi la cortesia di ascoltarmi con benevolenza.

Voglio parlare di un argomento assai noto: degli esami in generale. Premetto che io parlerò non da professore, ma dal punto di vista dell'uomo pratico che ha esperienza di questa materia, e che crede gli esami siano una necessità inderogabile, ma che non possano mai dare la prova del valore di un giovane; possono darla solo per quanto riguarda il profitto. Quando la prova di esame è fatta in un modo più organico, forse può dare anche qualche idea sul valore del giovane.

Parlerò brevissimamente, come è mio costume: degli esami di maturità (cioè del primo esame di Stato); degli esami universitari; degli esami per l'abilitazione all'esercizio professionale (secondo esame di Stato); degli esami nei concorsi per le carriere dello Stato.

Comincio dagli *esami di maturità*. Dichiaro che non sono contrario per preconcorso all'esame di Stato. Credo che esso sia utile e soprattutto necessario nel senso che vado a spiegare. Un arguto uomo politico e professore disse

che questi esami di Stato rappresentano la tassa sui profitti di guerra; cioè lo Stato ragionerebbe così: « Io non ho nessuna fiducia nei diplomi che tu hai guadagnato con i tuoi studi nelle scuole medie ed universitarie. Lascio andare le cose come vanno, ma se vuoi esercitare la professione o vuoi entrare nelle carriere della amministrazione centrale, bisogna che tu ripeta l'esame e sul serio ». Forse potrebbe dire un uomo della strada che il solo rimedio sarebbe di cominciare a far dare gli esami sul serio. Ad ogni modo per gli esami di maturità io mi limito ad un brevissimo commento alla sobria dichiarazione del nostro eminente relatore, il quale esprime il dubbio che forse non hanno raggiunto il risultato sperato. Si dice dall'altra parte: « I risultati sono ottimi perchè in essi si trovano punti altissimi di giovani ben preparati ». Ma l'osservazione non colpisce nel centro il problema. Non si tratta degli ottimi. Si tratta se questo esame di Stato conferisce utilità alla media dei giovani studenti, e pare che ciò non accada per molte ragioni, tra cui quella che i giovani nelle prove finali sono staccati da quegli insegnanti che hanno loro impartito l'insegnamento durante gli anni di liceo. Soggiungono quelli che hanno esperienza in questa materia che, specialmente nell'ultimo anno di liceo, il professore che sa che altri giudicheranno del profitto del giovane, si sente un po' disanimato nella sua missione, e dall'altra parte i giovani non hanno più verso il professore quella confidenza, quella fiducia, quel rispetto che avrebbero verso il professore che fosse chiamato ad esaminarli.

Rimedi io non oso proporre. È materia assai delicata. Domando solamente: Perchè questa organizzata diffidenza per gli insegnanti che hanno fatto scuola tutto l'anno? Non basterebbe un commissario governativo che presiedesse a queste commissioni di esame? E non sarebbe un'occasione per fare anche economia in questa materia?

Gli esami universitari. Una vecchia questione. Prima vi erano le due sessioni, poi, imposte dalle dimostrazioni studentesche, se ne concedeva una terza e qualche volta anche una quarta. Ora si è chiuso questo periodo, fortunatamente. Però gli esami nelle università, e specialmente nelle università maggiori,

sono condotti in una maniera che non pare conforme alla serietà della prova, alla disciplina ed alla dignità degli studi. Che cosa succede specie nelle grandi università? In ogni aula vi sono due, tre commissioni di esame, qualche volta non al completo dei membri giudicanti. Alla porta dell'aula si affollano tre o quattrocento studenti che si dibattono per entrare nell'aula in una lotta continua. È uno spettacolo veramente troppo goliardico!

Io feci assistere una volta, non per mio, ma per suo desiderio, un professore tedesco il quale difficilmente riuscì a comprendere la ragione di quell'affollamento. Quando gli dissi che ciò accadeva perchè noi avevamo due sole sessioni all'anno, così per i ritardatari come per i regolarmente iscritti per la prima volta al corso, egli mi rispose semplicemente: « E perchè non adoperate il sistema nostro? ». E mi spiegò: Ogni professore durante l'anno comunica al rettore che ha la volontà di fare esame a venti o trenta giovani, naturalmente ritardatari; il rettore consente ed il professore fa gli esami giorno per giorno, nelle ore pomeridiane, quando sono finite le lezioni. Così si continua tutto l'anno, in modo che quel blocco numeroso e fastidioso di giovani (che qualche volta turbano, come ho detto, anche la disciplina con qualche spettacolo e manifestazione indegna del costume politico del Regime) non si verifica. « Perchè non potrebbe farsi così anche in Italia? » mi domandava il collega tedesco. Sarà possibile? Anche a me pare ragionevole che i professori nel corso dell'anno domandino al rettore il permesso di esaminare venti o trenta alunni e così togliere o diminuire quel blocco di tre o quattrocento studenti che si affollano nelle sessioni di luglio e di ottobre. Così gli esami saranno più seri e tranquilli; non ci sarà più, onorevole ministro, la ressa vicino alla porta, non più la stanchezza per gli esaminatori di fare qualche giorno anche venti o trenta esami.

Si tratta di un piccolo provvedimento; ma io ho una grande fiducia nella efficacia dei piccoli provvedimenti, che sono più facilmente nella nostra possibilità. Bisogna ricordare l'apologo di Franklin che la mancanza di un ferro ad un cavallo fece perdere una battaglia. Io faccio all'onorevole ministro questa proposta perchè con l'esperienza che egli ha di questa materia la voglia prendere in esame.

Mi associo alle osservazioni ed ai voti del collega Manfroni per quanto riguarda la libertà data ai giovani di abbandonare una prova nella quale siano caduti, o che credono più difficile, per sostituirla con altra che credono più facile. Può accadere infatti, che si presenti a domandare l'esercizio della professione forense uno che non ha dato, per esempio, materie fondamentali di diritto positivo specialmente privato. Le commissioni di laurea quando vedono nel curriculum dello studente questo salto di materie, rimangono profondamente turbate ed anche scandalizzate, ma non hanno modo di reprimere la maliziosa licenza.

E poi io vorrei fare un'altra raccomandazione. Negli studi universitari accade che i giovani perdono completamente l'abitudine di scrivere, e di raccogliere il loro spirito attorno ad un determinato argomento.

Questa ginnastica del talento nello svolgere un tema si interrompe entrando nell'università.

Così accade che quando c'è la tesi di laurea questi giovani sono inadatti a scrivere, mostrano delle ingenuità e fanno delle domande infantili ai professori che li assistono nella preparazione della loro tesi. Forse si potrebbe trovare il modo di costringere questi giovani a fare dopo due anni di univervità, delle piccole tesi di laurea, dei piccoli lavori.

E vengo agli *esami di abilitazione* per l'esercizio della professione.

Questi esami sono quelli sui quali specialmente incide la tassa sui sopraprofitti di guerra di cui ho parlato. Essi sono fatti da commissioni estranee. Non voglio dar credito alle voci di gelosie accademiche o di contrasti di metodi e indirizzi scientifici, ma è certo che di questo si parla molto.

Anche qui, pur mantenendo gli esami di Stato, si potrebbe dare una sistemazione organica, che arrecasse vantaggio anche al bilancio dello Stato e che, soprattutto, non rompesse brutalmente quel legame tra maestro e allievo che ha fatto la forza della nostra cultura e che fu vanto dei nostri vecchi insegnanti, i quali erano la guida dell'anima nostra e della nostra mente, fino all'ultimo ed anche dopo.

Se fosse vivo Francesco De Sanctis e avesse pensato che la sua scuola, per dar prova del profitto, potesse passare in altre mani, ne avrebbe sofferto assai.

La unità della formazione del nostro carattere e della nostra cultura si è formata accanto a questi maestri fino alla prova ultima del giorno in cui ci consegnavano alla vita.

Parlo alla presenza di due grandi maestri, l'onorevole Ercole e l'onorevole De Francisci; entrambi mantengono viva la venerata tradizione di maestri dei propri scolari.

Prima di lasciare questo argomento, vorrei fare un'altra domanda all'onorevole ministro per l'Educazione nazionale. Poichè i giovani laureati in medicina possono dare subito dopo la laurea l'esame di Stato e, subito dopo, esercitare la loro professione, e lo stesso i farmacisti e gli ingegneri, perchè ciò non è consentito ai laureati in legge ed abilitati procuratori? Perchè? Sono meno importanti la salute dei cittadini, la sicurezza della spedizione dei medicinali, la solidità degli edifici della difesa in giudizio?

Quando il collega Manfroni citava l'emendamento proposto alla Camera dei Deputati io pensavo che gli avvocati si fanno sempre una specie di parte del leone. Essi sono un elemento prezioso nelle assemblee ed io l'ho sempre sostenuto; ma qui la parte del leone non se la son fatta.

Perchè un giovane, quando ha sostenuto l'esame di abilitazione non può esercitare la professione, ma deve aspettare il posto? Si dice che ciò avviene per la dignità, per il prestigio, ma questi possono sembrare travestimenti ideologici di interessi professionali. Io non voglio arrivare alla malignità di alcuni critici che è questo un caso di quelli in cui la virtù si mette a tavola quando il vizio è sazio!

Ho piacere di veder presenti il Ministro dell'Educazione nazionale ed il Ministro della giustizia perchè spero che essi, a quattro mani, e con la loro intelligenza acuta e piena di esperienza in questa materia, possano meditare questa questione, e dare, prima di tutto a se stessi, una spiegazione congrua a questa differenza di trattamento tra diplomati medici, farmacisti, ingegneri, chimici, ed il diplomato di Stato procuratore.

Esame di concorso nelle carriere dello Stato. Qui richiamo anche l'attenzione dell'onorevole Ministro dell'Educazione nazionale. Vediamo come procedono questi esami di concorso.

Per cominciare, i giovani invitati al concorso non debbono sapere l'ordine dei temi scritti.

Debbono essere presi di sorpresa, perchè sarebbe un favorirli troppo se il giorno prima sapessero la materia sulla quale dovranno dare la prova all'indomani. Essi nelle ventiquattro ore precedenti studierebbero e rinfrescherebbero quelle sole materie. Perchè ciò è male? A me paiono metodi gesuitici.

Si dice che ci sarebbero maggiori tentazioni a portare nell'aula di esami libri ed appunti. Con la vigilanza severa che si esercita, a questo pericolo si ripara. Comunque si potrebbe sempre intensificare la vigilanza.

E poi, onorevoli colleghi, viene la correzione degli scritti.

Come avviene? Qualche volta ci sono da esaminare 2000 scritti se i candidati sono 500 ed i temi sono 4. Occorre qualche volta un semestre di correzione. Bisogna leggerli tutti, anche i più visibilmente scemi e scollati. Il segretario legge e gli altri ascoltano, bene inteso, con molta attenzione; ma se ne leggono troppi; e l'attenzione s'affievolisce con la monotonia del ripetersi degli svolgimenti tenui fino ad essere infantili. Un giorno la sorte dà agli esaminatori la gioia di leggere dei buoni temi, anche ottimi. Se in quel giorno ne capita uno *manchevole* è facile che venga bocciato in confronto dei primi ottimi. Ma può accadere anche che un giorno sono tutti *scarsi*, forse anche più *scarsi* di quello bocciato nella precedente seduta. Qualcuno di questi *scarsi* può avere la fortuna di avere l'ammissione agli orali.

Vi sono delle grandi incognite in questa maniera di condurre gli esami di concorso. Nella grandissima maggioranza i giudici si domandano: siamo stati oggi così fortunati da fare la buona giustizia?

Aggiungi, a tutto ciò che ho detto, il fatto dei programmi troppo intensi. Ci sono alcuni programmi dove è detto ed indicato: istituzioni di diritto civile ed altri dove è detto solo: diritto civile. I giovani possono essere interrogati su tutta la disciplina anche se all'università hanno seguito un corso sulle successioni o sul diritto di famiglia. Forse la revisione dei programmi (di tutti i programmi) dovrebbe essere affidata a tecnici che abbiano esperienza della scuola e, soprattutto, esperienza di questa materia.

Sorvolo su altre raccomandazioni che vorrei fare all'onorevole ministro e vengo a quella più importante e che mi sta più a cuore, perchè è una proposta che io feci nell'altro ramo del Parlamento circa 30 anni or sono.

Io esposi lungamente, come ho fatto a voi, la maniera di come sono fatti gli esami di concorso e il pericolo che presentano di non poter misurare se non con poco rendimento il profitto del giovane, e della nessuna possibilità di conoscerne il valore. Io feci la proposta d'invertire l'ordine degli esami: prima gli orali e poi gli scritti. Prima gli orali lunghi e seri dinnanzi alla Commissione alla quale i giovani debbono dar conto, oltre che del programma di esame, anche della loro cultura collaterale; poi gli scritti o magari un solo scritto. Quali sono le utilità di questo sistema?

Per me l'utilità prima è una utilità dirò così domestica, perchè quando il concorso è così fatto, non pochi giovani che vengono a Roma per vivere una quindicina di giorni di vita allegra a spese dei propri genitori non verranno, perchè l'impressione dell'esame orale così fatto agirà talmente sull'animo loro da sconsigliarli ad esporsi all'inutile prova. Ciò per gli scritti non avviene. In alcune commissioni di esami di cui ho avuto l'onore di far parte si è dato il caso di giovani che hanno avuto fino a quattro zeri in quattro esami scritti, ma continuavano e rimanevano in attesa della comunicazione ufficiale dell'esito.

Questa mia proposta fu accolta dal Guardasigilli di allora, che era un uomo di valore, Nicolò Gallo, ed egli la mise nella proposta per le modifiche dell'ordinamento giudiziario, stabilendo che per gli esami di Uditore prima si facessero gli orali e poi gli scritti.

Io raccomando al ministro questa mia proposta con molta fiducia che essa sarà studiata. Del Ministro non voglio far lodi perchè la lode maggiore, oltre che la sua onorata carriera, è quella di avere la fiducia del Re e del Capo del Governo che l'ha proposto. Di me voglio dire che ho parlato come un uomo che parla sempre per esperienza e per pratica. So che ci sono difficoltà enormi: la prima è che si è fatto sempre così. Ma io credo che questa difficoltà è superata *in re ipsa* per il Regime fascista; perchè se esso fosse stato prigioniero di quello che il Bentham chiamava il più grande so-

fisma, del misoneismo, tutta la trasformazione del Diritto e della Politica il Fascismo non l'avrebbe compiuta.

Dell'azione di questo sofisma non mi preoccupo, perchè sono sicuro che non avrà alcuna suggestione sull'animo del Ministro.

Onorevoli colleghi, avrei finito, se non avessi il desiderio di accennare brevemente a un argomento che ha vivamente interessato l'altro ramo del Parlamento, con i discorsi degli onorevoli Costamagna, Guglielmotti e Orano. Intendo alludere ad uno dei problemi vitali per una rivoluzione che diventi governo: in quali rapporti lo Stato, e quindi il Regime nuovo, vive con la scuola? Io, dopo aver letto le risposte sobrie, misurate, equilibrate dell'onorevole ministro agli onorevoli oratori dell'altra Camera, desidero affermare che sono pienamente d'accordo con lui. Riconosco che è un argomento molto spinoso e sul quale spesso si deve procedere *per ignes*. E soprattutto distinguere. Non si tratta della libertà del pensiero e del lavoro scientifico; questa libertà è stata sempre rispettata in Italia, ed è vanto del Regime di assicurare ad essa le condizioni migliori di vita e di sviluppo.

D'altra parte bisogna riconoscere che è vanto dell'insegnante superiore italiano non aver mai trasformato la cattedra in un luogo di propaganda politica. Questo si può affermare. Ed io ricordo sempre con grande tenerezza il discorso inaugurale dell'anno accademico letto da Antonio Labriola, il grande indimenticabile filosofo, il quale disse precisamente così: « Un professore che trasformasse la cattedra in un luogo di propaganda politica dovrebbe essere affidato alle oneste cure di un direttore di manicomio ». Questo lo disse nel discorso inaugurale, perchè egli non fece mai della propaganda nella scuola, e parlava sempre con tanta temperanza che i suoi migliori e affezionati allievi eravamo proprio noi conservatori. E posso aggiungere anzi che egli alle volte ci diceva: « voi non sapete fare i conservatori, venite da me che ve lo insegnerò! ». Tanto è vero che i figlioli suoi e quelli che tra i suoi amici ben lo conoscevano (e tra questi io, perchè gli ero affezionatissimo), possiamo affermare che, se egli fosse vissuto, sarebbe stato più verso il Fascismo che verso i suoi avversari: perciò cito spesso Antonio Labriola.

La questione è un'altra. Deve il Regime fascista essere sicuro che la scuola, specie per quanto riguarda la educazione del carattere dei giovani, gli sarà accanto fedele e leale collaboratrice ?

Certo è innegabile che una rivoluzione che riesce Governo nazionale della specie di questo fascista, non solo non può disinteressarsi della scuola, ma aspetta dalla scuola un aiuto potente, al quale non può rinunciare. In questo soccorre specialmente l'organizzazione del Partito Nazionale Fascista che può affiancare quest'opera di mantenere saldi i legami tra la vita instaurata dal Regime e la scuola. Ogni dissidio tra la scuola e la vita è funesto per la formazione del carattere dei giovani, di giovani che ancora vivono o possono vivere in ambienti famigliari non ancora completamente adeguati al modo di vita ed alla mentalità fascista. Resistenze sentimentali, ideali ve ne possono essere anche nell'Accademia. Ad essi si deve solo domandare che non prendano il colore o il corpo di manifestazioni esterne, fuori e dentro la scuola, contrarie al diritto ed alla politica del Regime.

A questo proposito, voglio ricordare un episodio di questi ultimi anni, che fa onore all'uomo che citerò, episodio di cui il ministro Guardasigilli potrà farmi fede. Si trattava di affrontare per la prima volta la dottrina generale dello Stato fascista e la ricostruzione, nella scuola, delle istituzioni e degli organi creati dalla rivoluzione fascista. Era professore di questa disciplina Vittorio Emanuele Orlando, il quale prese lui l'iniziativa di conferire questo insegnamento, sotto la formula di « nuova legislazione costituzionale fascista », a un altro insegnante, perchè egli non voleva rendersi responsabile di insegnare dottrine non conformi alla tradizione consolidata del suo pensiero e della sua cultura. È questa una prova di lealtà accademica che nulla aggiunge al merito riconosciuto dell'uomo, ma che io sono orgoglioso di ricordare in questa sede contro tutte le esagerazioni che si possono fare a questo riguardo. Voglio soggiungere che negli anni durante i quali continuò ad insegnare diritto costituzionale, egli spinse la obbiettività della ricerca fino al genio.

Ha detto il ministro che ci sono delle resistenze ideali; ed è vero. Come ho già detto, io

stesso, quando ho cominciato l'insegnamento di « nuova legislazione fascista », ho trovato dei giovani che avevano qualcuna di queste resistenze ideali, che ora l'opera sagace ed abile del « G. U. F. » ha completamente vinte. Come volete che questo non sia in vecchi insegnanti, specialmente se insegnanti di materie, come si dice, di puro diritto ? Ad un grande giurista straniero io scrissi qualche anno fa: « Voi, per la scoperta di un frammento di diritto romano, od una piccola legge medievale o longobarda o dei comuni, vi sentite l'animo esaltato ed allo scopritore non neghereste una cattedra universitaria; perchè mai non volete prendere interesse al diritto pubblico di una nazione di 43 milioni di abitanti, e conoscere questo nuovo diritto pubblico in tutti i suoi elementi, ed in tutto il suo insieme ? L'affermare che il Diritto fascista è il prodotto del fatto politico della Rivoluzione è una constatazione non una condanna. Il moderno diritto civile non è forse il diritto della Rivoluzione dell'89 ? Al mio amico straniero ricordavo il monito del grande Leonardo da Vinci: « Per amare o odiare una cosa, prima condizione è conoscerla ».

E finisco col fare all'onorevole Ministro una personale preghiera. Vigili, con tutti i mezzi che sono a sua disposizione, perchè, in confronto dei giovani che domandano di entrare nell'insegnamento universitario, specie per quanto riguarda l'insegnamento delle discipline di Diritto pubblico, si abbia quella benevolenza ragionevole che trova fondamento nelle difficoltà attuali che si incontrano nel ricostruire in tutte le sue parti le nuove istituzioni costituzionali del Regime. Qui i giovani non hanno a loro disposizione un'antica e venerata tradizione di studii e di ricerche, e debbono lavorare su di una materia giuridica non collaudata dai secoli, ma fresca e nuova ed ancora in formazione. È assai difficile ancora dare una ricostruzione completa. Il diritto pubblico fascista è entrato risolutamente nel campo della Politica e della Economia. Alla Politica è stata data una sede istituzionale per le sue elaborazioni e realizzazioni — sede invano fino ad ora invocata dalla dottrina e dalla pratica; alla Economia, rischiarata nelle sue fonti e nel suo svolgimento solidale, è stato adeguato il Diritto così che l'applicazione delle sue norme trovino in essa aiuto

e forza. Occorre avere subito una schiera di giovani insegnanti di diritto pubblico di cui sia provata la seria preparazione, la fede sicura, le qualità intellettuali ed il possesso di mezzi tecnici di ricerca che assicurino del loro avvenire. Ancora non è impresa facile ricostruire, nella combinata azione dei suoi elementi giuridici e politici, tutto il Diritto pubblico fascista. Solo ora le ricerche paziente, lo sforzo accumulato, la fede nel sistema cominciano a dare le prime gioie di intenderlo e farlo intendere per quello che è e per quello che vuole essere.

A quest'opera deve sempre essere presente il pensiero espresso dal Duce, dal 1919 ad oggi, perchè egli è e rimane il fondatore e l'ispiratore di questo nuovo diritto pubblico del Regime fascista. (*Applausi*).

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Onorevoli colleghi, desidero intrattenere brevemente il Senato su una questione che può interessare ogni buon italiano.

Per chi entra in Santa Croce di Firenze non è facile trovare, anche con la più attenta ricerca, dove riposino le ossa del grande poeta che fece di quel tempio l'accolta dell'itale glorie.

Finalmente le trova indicate sul pavimento da non più che un palmo di pietra con la semplice scritta: « Ugo Foscolo », proprio a pochi passi davanti al « Monumento di quel Grande », il cui pensiero scolpi in tre meravigliosi versi e che fu oggetto di un forte, acuto, classico studio dell'attuale Ministro dell'educazione nazionale.

Tutti sanno come le ossa del poeta dall'ospitale riposo di Chis-wick, nel 1871, furono trasportate a cura dello Stato e su proposta del senatore Filippo Mariotti in Santa Croce. Allora tutto il mondo politico e letterario d'Italia, da Mazzini a Garibaldi, dal De Sanctis a Edmondo De Amicis, si commosse per tale evento e Giosuè Carducci in una sua canzone tutta fremente di patrio amore, salutò i resti mortali del cantore dei « Sepolcri » coi versi:

..... Un fremito improvviso
corre lungo i severi archi dischiusi
de' numi e de' poeti: alle serene
sedi il molto aspettato Ugo riviene.

Ah! se molto aspettato fu quel ritorno, da molto invano si aspetta il sepolcrale monumento. Indarno il poeta invocò dalla morte un riposato albergo. La fortuna ancora non ha cessato le sue vendette.

Banditi due concorsi, entrambi ebbero risultato negativo e il terzo aperto 37 anni dopo il trasporto delle ceneri, nel 1908 fu vinto da un autore, che a quanto sembra fece opera più di fantasia, di poesia che d'arte scultoria. Tanto che, dopo più di venti anni dal concorso, nulla esiste di fatto, mentre sono già esaurite le ventunmila lire (non piccola somma per quei tempi) raccolte, e nessun progetto finora fu sottoposto all'esame del Ministero, in rapporto alla monumentalità della chiesa.

Tutto questo ben 62 anni dopo l'arrivo dei resti mortali del poeta, che, con i grandi da lui cantati, « quasi volesse — scrisse il De Sanctis — cogliere quelle ombre a volo e fissarle con un tratto di pennello », con quei grandi abita eterno, senza che alcun ricordo sorga sulle sue ossa frementi tuttora di amor di Patria! Onde bene a ragione profetizzava il poeta con un verso pieno di lacrime:

..... a noi prescrisse
il futo illacrimata sepoltura.

È strana acerba ironia che resti senza sepolcro il cantore dei « Sepolcri », l'autore di quel canto, che io non so perchè fu detto anticattolico, mentre si manda a memoria in tutte le scuole tenute dai religiosi e che certamente è un canto religioso, religiosissimo, finchè il sublime sentimento della morte sarà religione.

Certo alla fama del poeta nulla aggiunge la maestà d'un tumulo: tanto più nel tempo ch'egli fece il centro d'un mondo funerario che si stende nei secoli, facendo di Santa Croce stessa il suo monumento. Ma tale argomento cade dinanzi al fatto che l'immortalità del suo Carme consiste appunto nell'apoteosi dei mausolei ch'egli scolpi nel verso col pensiero di Dante e lo scalpello di Michelangelo.

Oggi in questo storico giorno, in cui nel 1815 il poeta, abbandonando l'Italia serva dello straniero, insegnava agli italiani per primo la via dell'esilio; in questo giorno io chiedo al dotto e alacre Ministro, che il poeta, che Giosuè Carducci chiamò autore della sola poesia lirica, nel grande significato pindarico,

che abbia l'Italia, che Garibaldi scrisse avere cogli ultimi celebri versi dei «Sepolcri» fatto più per l'Italia che 400 poeti italiani, chiedo che Ugo Foscolo abbia finalmente il suo monumento e che, ricercandolo nel tempio in cui vive di una vita immortale il suo altissimo canto, non si debba più ripetere con malinconica voce i versi del poeta dedicati al Parini:

... E senza tomba giace
il tuo sacerdote, o Talia!

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Sitta, Poggi Tito, Bonardi, Miliani, San Martino, De Marinis, Romeo e Sechi a presentare alcune relazioni.

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione degli Accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati (1547).

POGGI TITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga della durata del I Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura (1552).

BONARDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (1573).

MILIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova (1537).

SAN MARTINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comu-

nicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche (1545).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932 (1525);

ROMEO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione aggiuntiva per la determinazione della sovvenzione e dei patti di esercizio della ferrovia Sorso-Sassari-Tempio-Palau (1577).

SECHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Compenso di demolizione per le navi mercantili da carico (1563).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Sitta, Poggi Tito, Bonardi, Miliani, San Martino, De Marinis, Romeo e Sechi della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di una interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Morpurgo ha trasmesso alla Presidenza una interrogazione con risposta scritta.

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Al ministro delle corporazioni per avere assicurazione che non verranno escluse dal contingentamento per la esportazione dei formaggi in Francia le ditte (piccole non per difetto di attrezzatura ma per trovarsi in processo di sviluppo) aventi una assegnazione proporzionale inferiore a un determinato quantitativo, le quali ne sarebbero danneggiate, insieme all'industria agricola, specialmente nelle provincie di Udine e di Vicenza.

MORPURGO.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno.

I. Votazione a scrutinio segreto:

Modificazioni al Regolamento del Senato (Doc. CLII);

Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti (1580);

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (1540);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1529);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia (1532);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni (1533);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore (1534);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di

ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico (1535);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (1536);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta (1538).

II. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1560).

La seduta è tolta (ore 18.10).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Capo dell'Ufficio del Resoconti